

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3229 del 25/06/2018
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "3 MOSCHETTIERI della Costa Società Agricola S.r.l." - Albinea.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3321 del 21/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venticinque GIUGNO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 10310/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "3 MOSCHETTIERI della Costa Società Agricola S.r.l." – Albinea.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";

Vista la D.G.R. n. 1053/2003 della Regione Emilia-Romagna recante "disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"3 MOSCHETTIERI della Costa Società Agricola S.r.l."** avente sede legale in Comune di Albinea - Via della Costa 5/A e stabilimento in **Comune di Albinea – Via della Costa 3 - Provincia di Reggio Emilia**, concernente l'attività di agriturismo, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PGRE/3550 del 22/03/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico per attività a bassa rumorosità (all.B del D.P.R. 227/2011);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che la presente domanda è inerente al progetto edilizio, relativo a modifiche interne ed opere di finitura di spazi esterni nell'agriturismo esistente, presentato al Comune di Albinea con CILA n. 36/18 del 12/03/2018;

Richiamata la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae del 16/04/2018 PGRE/2018/4622, relativamente allo scarico dei reflui domestici in corpo idrico superficiale;

Visto il nulla osta del Comune di Albinea prot. 7167 del 28/05/2018, acquisito al prot. Arpae PGRE/2018/6725 del 28/05/2018, relativamente allo scarico dei reflui domestici in corpo idrico superficiale;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della Ditta "**3 MOSCHETTIERI della Costa Società Agricola S.r.l.**" ubicata nel Comune di **Albinea – Via della Costa 3** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
Allegato 1 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
 Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
 (Dott.ssa Valentina Beltrame)
 firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06

Le acque reflue sono classificabili come acque reflue domestiche coerentemente al punto 2.2 della DGR 1053/2003 per la casistica "attività alberghiere e di ristorazione" in quanto relative al fabbricato adibito ad agriturismo composti da:

- locale ristorante con sala di somministrazione da 96,8 mq, di capacità recettiva pari a 28 AE (considerando 3 addetti);
- sala polivalente da 86,6 mq nella quale si dichiarano circa 60 posti a sedere, per un totale di 6AE;
- 6 camere da letto e sala colazione per un totale di 14AE.

pertanto la capacità recettiva massima dell'attività agrituristica risulta complessivamente pari a 48AE.

Il trattamento dei reflui avviene attraverso un sistema costituito da:

- degrassatore da 3,01 mc installato sulla linea di scarico in uscita dalle cucine;
- una fossa Imhoff con un vano di separazione del volume di 2 mc e un vano di digestione del volume di 5,8 mc;
- un pozzetto di ingresso;
- un impianto di fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale di 150 mq di superficie (20m x 7,5m x 1m), con zeolite;
- un pozzetto finale ispezionabile.

La fossa Imhoff (per configurazione del vano di separazione, del vano di digestione e punto di pescaggio in uscita) così come realizzata, può non avere ottimale funzionalità, anche in relazione alle norme tecniche, e in assenza di una manutenzione, la tubazione di scarico nel vano digestione potrebbe portare al trascinarsi di fango nell'impianto con conseguente intasamento delle tubazioni della fitodepurazione;

L'impianto di trattamento suddetto è adeguatamente dimensionato solo con il previsto utilizzo della sala polivalente diverso dall'uso ristorazione, in quanto in caso contrario si incrementerebbe il carico inquinante prodotto dall'insediamento; il suo dimensionamento è inoltre adeguato ad un numero di posti a sedere del ristorante non superiore a quelli previsti (80);

Il corpo idrico recettore è il Rio Montelatico-Ciano.

Prescrizioni

1. Ai fini della funzionalità del sistema di trattamento dei reflui domestici e nel rispetto della D.G.R. 1053/2003 (tab. A, punto 7.3), entro 60 gg dal rilascio della presente Autorizzazione, la Ditta deve installare un sistema discontinuo per l'alimentazione del letto del fitodepuratore (a flusso sub-superficiale verticale), consistente in una pompa oppure in un adeguato pozzetto di cacciata, ed entro la medesima data, a lavori ultimati, deve dare comunicazione ad ARPAE SAC di Reggio Emilia e Distretto territorialmente competente, dell'avvenuta installazione del manufatto e del relativo collaudo;
2. L'installazione del sistema di alimentazione discontinuo al letto del fitodepuratore deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione deve essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità a quanto sopra richiesto e la rispondenza ai requisiti della DGR 1050/2003. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori;

3. Nell'impianto di fitodepurazione, la Ditta deve utilizzare esclusivamente Macrofite Radicate Emergenti;
4. I locali (sala polivalente e ristorazione) devono essere utilizzati in base alla loro destinazione d'uso; qualunque variazione rispetto a quanto sopra indicato, avente inerenza con gli scarichi, deve essere comunicata alla scrivente Arpae ed al Comune competente; tale comunicazione, insieme ad aggiornamento degli impianti di trattamento dei reflui domestici, deve rientrare in domanda di modifica della presente Autorizzazione Unica Ambientale;
5. La Ditta deve effettuare una frequente ed adeguata manutenzione e pulizia della fossa Imhoff, comunque con cadenza almeno annuale, al fine di evitare intasamenti nelle tubazioni adducenti al fitodepuratore e deve annotare tali interventi in apposito registro, unitamente alla documentazione relativa agli interventi effettuati, rendendola disponibile al personale addetto ai controlli;
6. Nella realizzazione dell'intervento devono essere rispettati gli elaborati grafici ed i contenuti delle relazioni tecniche sia inerenti alla pratica edilizia CILA n. 36/18 del 12/03/2018 sia le prescrizioni del presente Atto;
7. Le acque meteoriche devono essere mantenute separate dalle acque reflue domestiche e non devono essere immesse nel sistema di depurazione;
8. A monte dello scarico deve essere realizzato un pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
9. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuarsi secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo, con frequenza almeno annuale;
10. I fanghi/grassi di risulta dagli impianti di trattamento devono essere smaltiti come rifiuti nel rispetto della normativa vigente di settore mediante conferimento a ditte autorizzate al loro smaltimento. La documentazione relativa al loro smaltimento deve essere conservata;
11. Deve essere garantito il deflusso dei reflui scaricati nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

L'attività agrituristica dell'Azienda risulta tra quelle a bassa rumorosità (all.B del D.P.R. 227/2011) come dichiarato nella Scheda E allegata all'istanza di AUA.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.